



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

17824-23

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- ☐ disposto d'ufficio
- ☐ a richiesta di parte
- ☐ imposto dalla legge

Composta da:

ALFREDO GUARDIANO
GIUSEPPE DE MARZO
RENATA SESSA
EGLE PILLA
DANIELA BIFULCO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 456/2023
UP - 07/02/2023
R.G.N. 28991/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) (omissis) nato a ! (omissis)

avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché note scritte nell'interesse del ricorrente con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 2 febbraio 2022 la Corte d'appello di Messina, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia (omissis) (omissis) _ (omissis) avendolo ritenuto responsabile del reato di atti persecutori in danno della moglie separata e di due episodi di violazione di domicilio.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di atti persecutori, rilevando: a) che le condotte moleste si sono concretizzate in due soli episodi, ossia le due contestate violazioni di domicilio, mentre il richiamo della sentenza impugnata ad altre condotte prive di collocazione spazio-temporale sarebbe assolutamente generico e non consentirebbe l'esplicazione del diritto di difesa; b) che l'imputato non risultava aver mai esercitato una sorta di controllo sulla vittima; c) che non era presente il collegamento dei comportamenti rispetto a quell'intento persecutorio unitario che caratterizza il reato in questione; d) che la Corte territoriale non aveva esaminato il tema della riqualificazione dei fatti come minacce continue e dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato di atti persecutori; e) che la motivazione della sentenza impugnata dava per scontata l'esistenza dell'evento di danno, senza indicare gli elementi sui quali fondava siffatta conclusione.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'assenza di apparato argomentativo rispetto alla richiesta di applicazione, per entrambi i delitti contestati, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché note scritte nell'interesse del ricorrente con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Va premesso che, ai fini della determinatezza della contestazione del delitto di atti persecutori, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori,

essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa (Sez. 5, n. 28623 del 27/04/2017, C., Rv. 270875 - 01; Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271206 - 01).

Ciò posto, si osserva che le censure dirette nei confronti dell'accertamento dei giudici di merito, quanto all'esistenza di ripetute minacce sono di assoluta genericità e collidono con le dichiarazioni della persona offesa, che ha aggiunto di avere per tali motivi - resi peraltro ragionevoli dal consapevole inadempimento dell'imputato al provvedimento di allontanamento della casa coniugale disposto dal Tribunale civile di Messina - temuto per la propria incolumità e per la possibilità di incontrare l'imputato nei luoghi da lei frequentati.

Ne resta superata l'altrettanto generica critica, svolta nel ricorso, a proposito della realizzazione dell'evento di danno richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Anche di recente è stato ribadito che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096 - 01, proprio in un caso nel quale il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena).

Nella specie, la sentenza impugnata, nel corpo motivazionale, ha valorizzato la reiterazione delle condotte e i diversi precedenti penali dell'imputato, sintomatici della sua capacità a delinquere.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

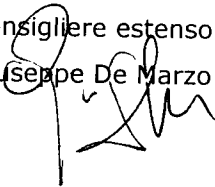
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le

generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso il 07/02/2023

Il Consigliere estensore
Giuseppe De Marzo



Il Presidente
Alfredo Guardiano

